

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003318/2022
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Sandro Gozi (Renew)

Oggetto: Adozione dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA)

Nel maggio del 2021 il Tribunale di commercio di Madrid ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE. Tale pronuncia pregiudiziale avrebbe l'obiettivo di valutare se, impedendo l'organizzazione della Superlega europea¹, la UEFA abbia commesso una violazione degli articoli 101, 102, 45, 56, 49 e 63 TFUE. Nonostante la causa sia tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il 9 giugno 2022 la Commissione e la UEFA hanno adottato un nuovo accordo di cooperazione, che è stato firmato il 6 ottobre 2022. Il precedente accordo tra la Commissione e la UEFA era giunto a scadenza alla fine del 2021. Secondo la UEFA, il nuovo accordo riafferma l'opposizione da parte della Commissione e della UEFA stessa nei confronti del progetto "Superlega europea".

1. Per quale ragione il nuovo accordo tra la Commissione e la UEFA è stato adottato solamente nel mese di giugno del 2022 e non alla scadenza dell'accordo precedente? Per quale motivo l'accordo è stato firmato solamente il 6 ottobre, quattro mesi dopo la sua adozione?
2. Per quale ragione la Commissione ha ritenuto opportuno firmare un nuovo accordo quando ancora sussiste una causa pendente dinanzi alla CGUE? Ha la Commissione preso in considerazione l'eventualità che tale accordo possa interferire con il procedimento pregiudiziale e che ciò potrebbe compromettere la sua indipendenza e imparzialità in quanto custode dei trattati?

¹ CGUE, *European Superleague Company, S.L. / Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e Fédération internationale de football association (FIFA)*, C-333/21.